CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE STRAORDINARIO DEL MINISTERO DEL TESORO

Art. 1

Con effetto dal 1° luglio 1904 sono istituite:

a) una classe transitoria di 58 ufficiali di scrittura con l'annuo stipendio di L. 1200, nel ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza;

b) una classe transitoria di 55 applicati con l'annuo stipendio di L. 1200, nel ruolo organico del personale delle Avvocature erariali;

c) una carriera d'ordine, in conformita' dell'annessa tabella n. 1, nel ruolo organico del personale dello Delegazioni del tesoro.

Versione in vigore dal 10 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente la sistemazione del personale straordinario del Ministero del Tesoro
Estremi	Legge 23 giugno 1904, n. 258
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-la-sistemazione-del-personale-straordinario-del-ministero/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it